

Regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post- doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ai sensi dell'art. 22, 22 bis ed il conferimento degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i., previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

I contratti di ricerca e gli incarichi sono attivati nel rispetto della carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.

Art. 2 – Finanziamenti

Il finanziamento o cofinanziamento per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento può derivare:

- I) da risorse messe a disposizione dall'Ateneo, attribuite ai Dipartimenti sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche
- II) da risorse provenienti da programmi/progetti di ricerca finanziati da enti esterni
- III) da risorse dei Dipartimenti
- IV) da risorse dei CIS o CR
- V) da fondi di ricerca del docente proponente.

Titolo I – Incarichi di ricerca ex art. 22-ter

Art. 3 – Bandi e procedure di selezione

3.1. La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa dal Dipartimento di riferimento del contratto al Senato Accademico per successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2. La richiesta deve indicare:

- a) il dipartimento, sede dell'attività collegata all'incarico da attivare;
- b) il/i SSD di riferimento per l'attività scientifica;
- c) la struttura di svolgimento dell'attività di ricerca;
- d) il nome del docente di riferimento sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
- e) titolo del programma di ricerca dell'incarico;
- f) il piano delle attività di ricerca (oggetto dell'incarico) che saranno affidate al contrattista con l'indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto l'incarico;
- g) importo del contratto e la durata specificando la possibilità di procedere all'eventuale rinnovabilità nei limiti consentiti dalla legge;
- h) gli estremi della disposizione di trasferimento all'Amministrazione centrale dell'importo del finanziamento (o del cofinanziamento) a copertura del contratto;
- i) delibera motivata in merito alla necessità dell'eventuale svolgimento di attività assistenziale;
- l) requisiti per l'ammissione, compreso il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- m) entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all'Ateneo, la determinazione dell'importo richiesto;
- n) impegno ad assicurare la copertura finanziaria dell'eventuale indennità da corrispondere al titolare del contratto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.

3.3. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato deve inoltre contenere:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;

- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- g) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;

Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo.

3.4. Inoltre, anche ai fini della pubblicazione per via telematica sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, la richiesta deve contenere altresì i seguenti dati obbligatori:

- titolo del progetto di ricerca in italiano e in inglese;
- campo principale della ricerca;
- descrizione sintetica in italiano e in inglese;
- Paesi in cui può essere condotta la ricerca;
- Paesi di residenza dei candidati;
- nazionalità dei candidati;
- nome dell'Ente finanziatore, tipologia dell'Ente, città, sito web ed e-mail;
- indicazione se il contratto è finanziato/cofinanziato attraverso un-EU Research Framework Programme e/o dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

3.5. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due componenti, professori o ricercatori, ed un supplente, appartenenti al gruppo scientifico disciplinare (GSD) di riferimento del progetto. Laddove al gruppo scientifico disciplinare (GSD) afferisca un numero di docenti o ricercatori tale da non consentire la costituzione della Commissione Giudicatrice la Commissione potrà essere integrata con docenti o ricercatori appartenenti all'Area Disciplinare CUN di riferimento del bando.

3.6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente comma.

3.7. È possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI (Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali promotori dei progetti (Ministeri, Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con meccanismi di selezione delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell'ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per il conferimento dell'incarico di ricerca.

Art. 4 - Requisiti

4.1. Possono essere titolari degli incarichi studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Possono concorrere alle selezioni per incarichi di ricerca giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni.

4.2. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di incarichi di ricerca:

a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

c) equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.

Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione

5.1. Le procedure di selezione avvengono tramite valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e un colloquio.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica con possibilità che si svolga in lingua inglese, con le modalità previste dal bando. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti.

5.2. I 60 punti previsti per titoli e pubblicazioni vengono così ripartiti:

a) fino a 15 punti per l'attinenza della laurea magistrale con l'attività di ricerca da svolgere.

b) Voto di laurea fino a 15 punti come di seguito specificato:

-fino a 15 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico (da rapportare a 110 con lode);

-fino a 7 punti per il voto di laurea triennale (da rapportare a 110 con lode);

-fino a 8 punti per il voto di laurea magistrale (da rapportare a 110 con lode).

Nel caso di laurea magistrale la Commissione attribuirà sia il punteggio per la laurea triennale sia il punteggio per la laurea magistrale.

c) fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

- congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) fino a 2 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

e) fino a 8 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi di insegnamento;

5.3. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando.

5.4. Al termine della seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affissa nella sede di esame la graduatoria di merito con l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione

dei voti da ciascuno riportati. Gli incarichi sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 31 dei 60 punti a disposizione per i titoli e 24 dei 40 punti a disposizione per il colloquio. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

5.5. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

5.6. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 12, il contratto può essere conferito, per i mesi residui, al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Durata

6.1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e massima di 3 anni anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.

Art. 7 - Natura e stipula del contratto

7.1. Il conferimento dell'incarico di ricerca è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università e il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

7.2. L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicato al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale il contrattista deve svolgere la propria attività.

7.3. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo

7.4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

Art. 8 – Importo

8.1. L'importo degli incarichi di ricerca non può essere inferiore a euro 22.500,00 ai sensi del D.M. n. 592 del 06/08/2025.

8.2. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione di apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca presentata all'Amministrazione centrale dal Docente Responsabile e dal Direttore del Dipartimento di riferimento.

Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo

9.1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro parasubordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. Agli incarichi di ricerca si

applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9.2. Ai contratti di cui al presente titolo si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità o paternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/7/2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca. Agli incarichi di ricerca si applicano in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

9.3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli incarichi nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative

10.1. L'incarico non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca né con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati o con titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

L'incarico non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Gli incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

Le incompatibilità di cui al punto 10.1 devono essere presenti e verificate al momento della presa di servizio del contrattista.

10.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, i titolari di incarichi di ricerca possono svolgere incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa e tirocinio guidato, nel limite massimo di 90 ore per anno accademico. Per lo svolgimento dei suddetti incarichi presso l'Ateneo, i titolari di incarichi di ricerca devono essere autorizzati dal Responsabile delle attività oggetto dell'incarico di ricerca.

Art. 11 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca

11.1. L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore o ricercatore, o professore emerito che sia Responsabile di Centri di Ricerca o Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall'Ateneo e/o da enti pubblici e privati (docente responsabile), o Direttore di Unità operativa complessa o dipartimentale (nel caso di incarico con attività di ricerca clinica ai sensi del precedente art. 3, punto 3.2 lettera i) e art.14 punto 14.3) e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca è definita dal docente responsabile e il relativo piano delle attività è allegato al contratto di cui è parte integrante.

11.2. Il contrattista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. L'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca, su proposta del docente responsabile ed approvazione del Consiglio di Dipartimento da comunicare all'Amministrazione.

11.3. L'attività oggetto dell'incarico è improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con la complessiva attività di ricerca del Dipartimento ovvero con l'attività globale per la

realizzazione del programma di ricerca. Lo svolgimento della ricerca è effettuato in condizione di autonomia.

11.4. L'attività deve essere sospesa per maternità (cinque mesi) o paternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave, gravi motivi familiari o per l'astensione facoltativa. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni lavorativi annui.

11.5. Il titolare di incarico è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento.

11.6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.

11.7. Il trattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 - Decadenza, recesso, risoluzione

12.1. Decadono dal diritto al contratto coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.

12.2. Il titolare di incarico di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e al Dipartimento di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salvo eventuali differenti specifiche disposizioni derivanti da obblighi contrattuali con l'ente finanziatore.

12.3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, su proposta motivata del docente responsabile e/o del Consiglio di Dipartimento, sentito l'interessato.

12.4. Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
- c) grave violazione del regime delle incompatibilità;
- d) valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

12.5. Il titolare di contratto che sia incorso in una delle incompatibilità è tenuto a restituire i ratei del contratto eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

12.6. Nel caso di incarichi di ricerca finanziati a seguito di convenzioni possono essere previste differenti specifiche disposizioni in materia di risoluzione e di recesso anticipato dal contratto derivanti da obblighi contrattuali dell'ente finanziatore, con effetti anche sugli importi eventualmente già corrisposti.

Art. 13 - Valutazione e rinnovo del contratto

13.1. Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine del contratto, oltre che all'atto della richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività del trattista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento. Il rinnovo è possibile per nuove esigenze connesse alla attività di ricerca svolta.

13.2. Il rinnovo del contratto è subordinato ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile, approvata dal Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della

disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.

13.3. Per le richieste di rinnovo degli incarichi relativi alle aree disciplinari CUN dall'1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati: almeno una comunicazione, in qualità di relatore, a Congressi Scientifici Nazionali o Internazionali e almeno due manoscritti pubblicati su riviste internazionali peer-review in cui il contrattista risulti come primo autore o secondo autore a parimerito col primo autore;

13.4. Per le richieste di rinnovo degli incarichi relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macro- aree, su designazione del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il docente responsabile della ricerca.

Art. 14 - Titolari di incarichi di ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico-clinica.

14.1. I titolari di incarichi di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione all'attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, nei limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e dell'Azienda ove viene svolta tale attività.

14.2. L'espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di incarichi di ricerca si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, diverse dall'Azienda Dulbecco, l'Università e l'Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori dei contratti di ricerca. Gli oneri assicurativi relativi allo svolgimento dell'attività assistenziale presso le strutture ospitanti saranno disciplinati all'interno di appositi protocolli d'intesa.

14.3. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista.

TITOLO II – Incarichi post- doc ex art. 22-bis

Art. 15 – Bandi e procedure di selezione

15.1. La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa dal Dipartimento di riferimento del contratto al Senato Accademico per successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione.

15.2. La richiesta deve indicare:

- a) il dipartimento, sede dell'attività collegata all'incarico da attivare;
- b) il/i SSD di riferimento per l'attività scientifica;
- c) la struttura di svolgimento dell'attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
- d) il nome del docente di riferimento sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
- e) titolo del programma di ricerca dell'incarico;
- f) il piano delle attività di ricerca (oggetto dell'incarico) che saranno affidate al contrattista con l'indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto l'incarico;

- g) importo del contratto e la durata specificando la possibilità di procedere all'eventuale proroga nei limiti consentiti dalla legge;
- h) gli estremi della disposizione di trasferimento all'Amministrazione centrale dell'importo del finanziamento (o del cofinanziamento) a copertura del contratto di ricerca;
- i) delibera motivata in merito alla necessità dell'eventuale svolgimento di attività assistenziale;
- l) requisiti per l'ammissione, compreso il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- m) entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all'Ateneo, la determinazione dell'importo richiesto;

15.3. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato deve inoltre contenere:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- g) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;

Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo.

15.4. Inoltre, anche ai fini della pubblicazione per via telematica sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, la richiesta deve contenere altresì i seguenti dati obbligatori:

- titolo del progetto di ricerca in italiano e in inglese;
- campo principale della ricerca;
- descrizione sintetica in italiano e in inglese;
- Paesi in cui può essere condotta la ricerca;
- Paesi di residenza dei candidati;
- nazionalità dei candidati;
- nome dell'Ente finanziatore, tipologia dell'Ente, città, sito web ed e-mail;
- indicazione se il contratto è finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme e/o dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

15.5. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due componenti, professori o ricercatori, ed un supplente, appartenenti al gruppo scientifico disciplinare (GSD) di riferimento del progetto. Laddove al gruppo scientifico disciplinare (GSD) afferisca un numero di docenti o ricercatori tale da non consentire la costituzione della Commissione Giudicatrice la Commissione potrà essere integrata con docenti o ricercatori appartenenti all'Area Disciplinare CUN di riferimento del bando.

15.6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente comma.

15.7. È possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI (Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali promotori dei progetti (Ministeri, Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con meccanismi di selezione delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell'ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per il conferimento di un incarico post-doc.

Art. 16 - Requisiti

16.1. Possono essere titolari degli incarichi studiosi in possesso e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Possono concorrere alle selezioni per gli incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

16.2. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di incarichi post-doc:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.

Art. 17 - Modalità di selezione e valutazione

17.1. Le procedure di selezione avvengono tramite valutazione dei titoli e un colloquio.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica con possibilità che si svolga in lingua inglese, con le modalità previste dal bando. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti.

17.2. I 60 punti previsti per titoli vengono così ripartiti:

- a) fino a 15 punti per l'attinenza del dottorato di ricerca o della specializzazione medica con l'attività di ricerca da svolgere;
- b) Voto di laurea fino a 15 punti come di seguito specificato:
 - fino a 15 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico (da rapportare a 110 con lode);
 - fino a 7 punti per il voto di laurea triennale (da rapportare a 110 con lode);
 - fino a 8 punti per il voto di laurea magistrale (da rapportare a 110 con lode).

Nel caso di laurea magistrale la Commissione attribuirà sia il punteggio per la laurea triennale sia il punteggio per la laurea magistrale.

- c) fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) fino a 2 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

e) fino a 8 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi di insegnamento;

17.3. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando.

17.4. Al termine della seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affissa nella sede di esame la graduatoria di merito con l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. I contratti sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 31 dei 60 punti a disposizione per i titoli e 24 dei 40 punti a disposizione per il colloquio. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

17.5. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

17.6. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 24, il contratto può essere conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 18 - Durata

18.1. Gli incarichi post-doc hanno durata minima di un anno e possono essere prorogati fino alla durata massima di 3 anni. La durata complessiva dei contratti per incarichi post-doc, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni, anche non continuativi. I termini massimi sono derogabili esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Natura e stipula del contratto

19.1. Il conferimento del contratto è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra l'Università e il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

19.2. L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicato al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale il contrattista deve svolgere la propria attività.

19.3. Nel contratto dovranno essere indicati:

a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;

b) la sede principale di lavoro;

c) le attività relative al progetto di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;

d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;

e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;

f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;

g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.

i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo

19.4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

Art. 20 - Importo

20.1. L'importo degli incarichi post-doc non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L 240/2010 e del D.M. n. 592 del 06/08/2025.

20.2. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili di uguale ammontare.

Art. 21 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo

21.1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato a tempo determinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo.

21.2. Ai contratti di cui al presente titolo si applicano in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

21.3. L'Università provvede ai versamenti contributivi e alle coperture assicurative per infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 22 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative

22.1. L'incarico non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati o con titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

L'incarico non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

L'incompatibilità di cui al punto 22.1 deve essere presente e verificata al momento della presa di servizio del contrattista.

22.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, i titolari di incarichi post-doc possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 60 ore per anno accademico.

Per lo svolgimento dei suddetti incarichi presso l'Ateneo, i titolari di incarichi post-doc devono essere autorizzati dal Responsabile delle attività oggetto dell'incarico post-doc.

Art. 23 - Diritti e doveri dei titolari di incarico post-doc

23.1. L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore o ricercatore, o professore emerito che sia Responsabile di Centri di Ricerca o Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall'Ateneo e/o da enti pubblici e privati (docente responsabile), o Direttore di Unità operativa complessa o dipartimentale (nel caso di contratto con attività di ricerca clinica ai sensi del precedente art.15, punto 15.2 lettera i) e art. 26 punto 26.3) e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca è definita dal docente responsabile e il relativo piano delle attività è allegato al contratto di cui è parte integrante.

23.2. Il contrattista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. L'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca, su proposta del docente responsabile ed approvazione del Consiglio di Dipartimento da comunicare all'Amministrazione.

23.3. L'attività di ricerca è improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca. Essa è coordinata con la complessiva attività di ricerca del Dipartimento ovvero con l'attività globale per la realizzazione del programma di ricerca.

Con cadenza mensile, di norma entro il giorno cinque del mese successivo, il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'attestazione resa dal docente responsabile, presenta all'Amministrazione centrale apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

23.4. L'attività deve essere sospesa per maternità (cinque mesi) o paternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave, gravi motivi familiari o per l'astensione facoltativa. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere oggetto di proroga al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni lavorativi annui.

23.5. Il titolare di incarico è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento.

23.6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.

23.7. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 24 - Decadenza, recesso, risoluzione

24.1. Decadono dal diritto al contratto coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.

24.2. Il titolare di incarico post-doc che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e al Dipartimento di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salvo eventuali differenti specifiche disposizioni derivanti da obblighi contrattuali con l'ente finanziatore.

24.3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, su proposta motivata del docente responsabile e/o del Consiglio di Dipartimento, sentito l'interessato.

24.4. Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- a. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
- c. grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 22 del presente regolamento;
- d. valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento.

La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

24.5. Il titolare di contratto che sia incorso in una delle incompatibilità di cui all'art. 22, è tenuto a restituire i ratei del contratto eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

24.6. Nel caso di incarichi post-doc finanziati a seguito di convenzioni possono essere previste differenti specifiche disposizioni in materia di risoluzione e di recesso anticipato dal contratto

derivanti da obblighi contrattuali dell'ente finanziatore, con effetti anche sugli importi eventualmente già corrisposti.

Art. 25 - Valutazione e proroga del contratto

25.1. Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine del contratto, oltre che all'atto della richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività del contrattista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento.

25.2. La proroga del contratto è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile, approvata dal Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. La delibera di proroga, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.

25.3. Per le richieste di proroga degli incarichi relativi alle aree disciplinari CUN dall'1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati: almeno una comunicazione, in qualità di relatore, a Congressi Scientifici Nazionali o Internazionali e almeno due manoscritti pubblicati su riviste internazionali peer-review in cui il contrattista risulti come primo autore o secondo autore a parimerito col primo autore;

25.4. Per le richieste di proroga degli incarichi relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macroaree, su designazione del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il docente responsabile della ricerca.

Art. 26 - Titolari di incarichi post-doc nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico clinica

26.1. I titolari di incarichi post-doc relativi a settori scientifico-disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione all'attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, nei limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e dell'Azienda ove viene svolta tale attività.

26.2. L'espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di incarichi post-doc si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, diverse dall'Azienda Dulbecco, l'Università e l'Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori dei contratti di ricerca. Gli oneri assicurativi relativi allo svolgimento dell'attività assistenziale presso le strutture ospitanti saranno disciplinati all'interno di appositi protocolli d'intesa.

26.3. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista.

TITOLO III – Contratti di ricerca ex art. 22

Art. 27 – Bandi e procedure di selezione

27.1. La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa dal Dipartimento di riferimento del contratto al Senato Accademico per successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione.

27.2. La richiesta deve indicare:

- a) il dipartimento, sede dell'attività collegata ad ogni contratto attivato;
- b) il/i SSD di riferimento per l'attività scientifica;
- c) la struttura di svolgimento dell'attività di ricerca;
- d) il nome del docente di riferimento sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
- e) titolo del programma di ricerca del contratto;
- f) il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate al contrattista con l'indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto il contratto;
- g) importo del contratto e la durata specificando la possibilità di procedere all'eventuale rinnovabilità nei limiti consentiti dalla legge;
- h) gli estremi della disposizione di trasferimento all'Amministrazione centrale dell'importo del finanziamento (o del cofinanziamento) a copertura del contratto di ricerca;
- i) delibera motivata in merito alla necessità dell'eventuale svolgimento di attività assistenziale;
- l) requisiti per l'ammissione, compreso il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- m) entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all'Ateneo, la determinazione dell'importo richiesto;

27.3. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato deve inoltre contenere:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- g) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;

Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo.

27.4. Inoltre, anche ai fini della pubblicazione per via telematica sui siti del Ministero e dell'Unione Europea, la richiesta deve contenere altresì i seguenti dati obbligatori:

- titolo del progetto di ricerca in italiano e in inglese;
- campo principale della ricerca;
- descrizione sintetica in italiano e in inglese;
- Paesi in cui può essere condotta la ricerca;
- Paesi di residenza dei candidati;
- nazionalità dei candidati;
- nome dell'Ente finanziatore, tipologia dell'Ente, città, sito web ed e-mail;
- indicazione se il contratto è finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme e/o dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

27.5. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due componenti, professori o ricercatori, ed un supplente, appartenenti al gruppo scientifico disciplinare (GSD) di riferimento del progetto. Laddove al gruppo scientifico disciplinare (GSD) afferisca un numero di docenti o ricercatori tale da non consentire la costituzione della Commissione Giudicatrice la Commissione potrà essere integrata con docenti o ricercatori appartenenti all'Area Disciplinare CUN di riferimento del bando.

27.6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente comma.

27.7. È possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI (Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali promotori dei progetti (Ministeri, Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con meccanismi di selezione delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell'ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per l'attivazione del contratto di ricerca.

Art. 28 - Requisiti

28.1. Possono essere titolari dei contratti studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Possono concorrere alle selezioni per i contratti di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

28.2. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di contratti di ricerca:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.

Art. 29 - Modalità di selezione e valutazione

29.1. Le procedure di selezione avvengono tramite valutazione dei titoli e un colloquio.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica con possibilità che si svolga in lingua inglese, con le modalità previste dal bando. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti.

29.2. I 60 punti previsti per titoli vengono così ripartiti:

a) fino a 15 punti per l'attinenza del dottorato di ricerca o della specializzazione medica con l'attività di ricerca da svolgere.

b) Voto di laurea fino a 15 punti come di seguito specificato:

- fino a 15 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico (da riportare a 110 con lode);
- fino a 7 punti per il voto di laurea triennale (da riportare a 110 con lode);
- fino a 8 punti per il voto di laurea magistrale (da riportare a 110 con lode).

Nel caso di laurea magistrale la Commissione attribuirà sia il punteggio per la laurea triennale sia il punteggio per la laurea magistrale.

c) fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) fino a 2 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

e) fino a 8 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi di insegnamento;

29.3. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando.

29.4. Al termine della seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affissa nella sede di esame la graduatoria di merito con l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. I contratti sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 31 dei 60 punti a disposizione per i titoli e 24 dei 40 punti a disposizione per il colloquio. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

29.5. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

29.6. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 36, il contratto può essere conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 30 - Durata

30.1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 31 - Natura e stipula del contratto

31.1. Il conferimento del contratto è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra l'Università e il vincitore della selezione e decorre

improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

31.2. L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicato al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale il contrattista deve svolgere la propria attività.

31.3. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo

31.4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

31.5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

Art. 32 - Importo

32.1. L'importo dei contratti di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 della L 240/2010 e della sequenza contrattuale del 9/10/2024.

32.2. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili di uguale ammontare.

Art. 33 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo

33.1. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo.

33.2. Ai contratti di cui al presente titolo si applicano in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

33.3. L'Università provvede ai versamenti contributivi e alle coperture assicurative per infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della attività di ricerca.

Art. 34 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative

34.1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati o con titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

L'incompatibilità di cui al punto 34.1 deve essere presente e verificata al momento della presa di servizio del contrattista.

34.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, i titolari di contratti di ricerca possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 60 ore per anno accademico. Per lo svolgimento dei suddetti incarichi presso l'Ateneo, i titolari di contratti di ricerca devono essere autorizzati dal Responsabile delle attività oggetto del contratto di ricerca.

Art. 35 - Diritti e doveri dei titolari di contratto di ricerca

35.1. L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore o ricercatore, o professore emerito che sia Responsabile di Centri di Ricerca o Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall'Ateneo e/o da enti pubblici e privati (docente responsabile), o Direttore di Unità operativa complessa o dipartimentale (nel caso di contratto con attività di ricerca clinica ai sensi del precedente art. 27, punto 27.4 lettera i) e art. 38 punto 38.3) e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca è definita dal docente responsabile e il relativo piano delle attività è allegato al contratto di cui è parte integrante.

35.2. Il contrattista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. L'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca, su proposta del docente responsabile ed approvazione del Consiglio di Dipartimento da comunicare all'Amministrazione.

35.3. L'attività di ricerca è improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con la complessiva attività di ricerca del Dipartimento ovvero con l'attività globale per la realizzazione del programma di ricerca. Lo svolgimento della ricerca è effettuato in condizione di autonomia.

Con cadenza mensile, di norma entro il giorno cinque del mese successivo, il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'attestazione resa dal docente responsabile, presenta all'Amministrazione centrale apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

35.4. L'attività deve essere sospesa per maternità (cinque mesi) o paternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave, gravi motivi familiari o per l'astensione facoltativa. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni lavorativi annui.

35.5. Il titolare di contratto di ricerca è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento.

35.6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.

35.7. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 36 - Decadenza, recesso, risoluzione

36.1. Decadono dal diritto al contratto coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.

36.2. Il titolare di contratto di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e al Dipartimento di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salvo eventuali differenti specifiche disposizioni derivanti da obblighi contrattuali con l'ente finanziatore.

36.3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, su proposta motivata del docente responsabile e/o del Consiglio di Dipartimento, sentito l'interessato.

36.4. Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
- c) grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 34 del presente regolamento;
- d) valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

36.5. Il titolare di contratto che sia incorso in una delle incompatibilità di cui all'art. 34, è tenuto a restituire i ratei del contratto eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

36.6. Nel caso di contratti di ricerca finanziati a seguito di convenzioni possono essere previste differenti specifiche disposizioni in materia di risoluzione e di recesso anticipato dal contratto derivanti da obblighi contrattuali dell'ente finanziatore, con effetti anche sugli importi eventualmente già corrisposti.

Art. 37 - Valutazione e rinnovo del contratto

37.1. Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine del contratto, oltre che all'atto della richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività del contrattista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento.

37.2. Il rinnovo del contratto è subordinato ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile, approvata dal Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.

37.3. Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dall'1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati: almeno una comunicazione, in qualità di relatore, a Congressi Scientifici Nazionali o Internazionali e almeno due manoscritti pubblicati su riviste internazionali peer-review in cui il contrattista risulti come primo autore o secondo autore a parimerito col primo autore;

37.4. Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macro-aree, su designazione del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il docente responsabile della ricerca.

Art. 38 - Titolari di contratti per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico clinica.

38.1. I titolari di contratti di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione all'attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, nei limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta

strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e dell'Azienda ove viene svolta tale attività.

38.2. L'espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di contratto di ricerca si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, diverse dall'Azienda Dulbecco, l'Università e l'Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori dei contratti di ricerca. Gli oneri assicurativi relativi allo svolgimento dell'attività assistenziale presso le strutture ospitanti saranno disciplinati all'interno di appositi protocolli d'intesa.

38.3. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista.

Regolamento emanato con D.R. n. 589 del 10.04.2025 e modificato da ultimo con D.R. n. 705 del 27.05.2026